



## Istituto Comprensivo Papanice-Alfieri

C.F.: 91006860794 - Cod. Mecc.: KRIC80300C

Viale Calabria 95 - 88900 Crotona (KR) Tel: 096269375

E-mail: kric80300c@istruzione.it P.E.C.: kric80300c@pec.istruzione.it

<https://www.icpapanice.edu.it>

Al personale docente

Al personale ATA

Al sito istituzionale

All'Albo dell'Istituto

Loro Sedi

**Oggetto:** Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza- – Indicazioni operative

Visto il D.M. n. 188 del 25 settembre 2024;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGPER 150796 del 25 settembre 2024 "Decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative",

Si comunica alle SS.LL. che la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo, per il personale del comparto scuola ad eccezione dei dirigenti scolastici, è fissata **improrogabilmente al 21 ottobre 2024**.

Il personale docente e ATA interessato, utilizzando esclusivamente la procedura *web* POLIS "Istanze *On line*", potrà presentare l'istanza:

- ❖ di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
- ❖ di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo (ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni)

da parte di coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze POLIS, attive contemporaneamente.

La prima per le tipologie di cessazione ordinarie:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni

precedenti. La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021)
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022)
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023)
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024)
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, continuano ad essere **presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.**

Sempre entro la stessa scadenza, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Si ricorda che oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda *online* accedendo al sito dell'INPS, utilizzando i sistemi di autenticazione SPID/ CIE / CNS
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

L'accertamento al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 22 aprile 2025.

Si precisa che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024.

Coloro che sono interessati all'accesso all'Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, possono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale **entro il 31 agosto 2025**.

Ad ogni buon fine, si allegano alla presente il D.M. n. 188/2024 e la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGPER 150796.

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Franca Gisella PARISE*